REGIONE SICILIA

LEGGE 20 marzo 2015, n. **5**.

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale ed interventi per la promozione delle celebrazioni del centenario dell'inizio del conflitto.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 della Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana (p.* I*) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12))*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di sostenere la crescita di una cultura della pace e della pacifica convivenza tra i popoli, la Regione promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio storico-culturale e ambientale attinente ai fatti della Prima guerra mondiale, ricordando e onorando le vittime militari e civili di ogni schieramento e nazionalità.

2. Con le iniziative previste dalla presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione intende:

a) ampliare la conoscenza e favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, sui meccanismi economici sociali e psicologici alla base dei conflitti tra le nazioni attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche, eventi, progetti e manifestazioni anche transnazionali, nonché pubblicazioni di atti e memorie e realizzazioni di file multimediali;

b) incentivare forme di turismo culturale attente alla storia e alla memoria attraverso la gestione, la valorizzazione, la manutenzione delle opere commemorative esistenti, l'eventuale creazione e collocazione di nuove, nonché di percorsi turistico-culturali, la gestione e la realizzazione di mostre permanenti, musei, musei all'aperto e interattivi ed eventi;

c) creare sinergia attraverso la messa in rete dei soggetti pubblici e privati che operano a vario titolo per realizzare le finalità previste dalla presente legge;

d) coordinare e valorizzare le attività di raccolta e di collezionismo di soggetti pubblici e privati.

Art. 2.

Tipologie del patrimonio

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla legge 7 marzo 2001, n. 78, le attività e gli interventi di valorizzazione sono rivolti al patrimonio storico-culturale materiale e immateriale come di seguito definito.

2. Il patrimonio materiale della Prima guerra mondiale esistente sul territorio della Regione comprende le seguenti tipologie:

a) musei, pubblici o privati di carattere tematico o d'interesse locale, riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale;

b) forti, fortificazioni permanenti;

c) sacrari e cimiteri, camminamenti e sentieri militari, grotte;

d) cippi, monumenti, stemmi e lapidi;

e) reperti storici e cimeli;

f) beni archivistici, bibliografici, fotografici, cinematografici e sonori, di appartenenza pubblica o privata;

g) ogni altro reperto, edifici storici e luoghi aventi diretta relazione con le operazioni belliche e, più in generale, con gli eventi della Prima guerra mondiale.

3. Il patrimonio immateriale comprende:

a) le produzioni letterarie e artistiche, testimonianza della memoria storica, dei valori, sentimenti e situazioni connessi al primo conflitto mondiale;

b) gli studi e le ricerche di approfondimento degli aspetti culturali, storici, economici ed etici che hanno segnato i popoli e le persone coinvolte nel conflitto.

Art. 3.

Comitato consultivo

1. Per le finalità di cui al Capo I della presente legge, è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana. Il Comitato, che resta in carica fino al 31 dicembre 2018, è convocato dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana almeno una volta all'anno.

3. Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o da un suo delegato, che lo presiede;

b) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo designato dall'Assessore regionale competente;

c) da un dirigente o da un dipendente di ruolo dell'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale designato dall'Assessore regionale competente;

d) da due studiosi designati dal Comitato spontaneo per le celebrazioni del centenario della Grande guerra, individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale e che abbiano conoscenza dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6;

e) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti;

f) da un rappresentante designato dall'Università degli studi di Palermo, uno designato dall'Università degli studi di Messina, uno designato dall'Università degli studi di Catania e uno designato dall'Università degli studi di Enna;

g) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato;

h) da un rappresentante dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito italiano.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di beni culturali.

5. Le sedute del Comitato sono valide ove sia presente, oltre all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana o il suo delegato, la metà dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 4.

Compiti dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. Compiti del Comitato consultivo. Compiti dei Comuni

1. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana predispone lo schema di programma regionale delle commemorazioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso ha carattere pluriennale e si articola in annualità, è sottoposto al parere del Comitato consultivo che può proporre modifiche ed è approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato:

a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

b) esprime parere ed eventuali proposte di modifica allo schema del programma regionale delle commemorazioni predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera *b)* e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia;

d) formula un piano di indirizzo per la divulgazione della conoscenza dei luoghi e degli eventi della Prima guerra mondiale ai fini del successivo articolo 5. Il Piano di indirizzo è inviato all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e alle Università siciliane ed è reso noto a tutte le scuole dell'Isola.

3. Per espletare i propri compiti, il Comitato si avvale degli uffici e direzioni regionali di specifica competenza dei rappresentanti sopra menzionati.

4. Tutti i Comuni siciliani sono tenuti a favorire le iniziative di commemorazione della Prima Guerra Mondiale inserite nel programma regionale che riguardino il loro territorio.

Art. 5.

Divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale

1. Al fine di favorire la divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della Prima guerra mondiale, secondo il piano di indirizzo formulato dal Comitato consultivo ai sensi dell'art. 4, lettera *d)*, l'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nell'ambito della propria programmazione, organizza corsi di formazione di durata almeno bimestrale, rivolte alle guide turistiche. Tali corsi sono particolarmente mirati alla conoscenza dei siti della Prima guerra mondiale e dei luoghi della memoria di cui al successivo articolo 6.

2. La divulgazione della conoscenza dei luoghi e dei fatti della Prima guerra mondiale è compiuta anche dalle Università e dalle scuole siciliane.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 6.

Luoghi della memoria della Grande guerra in Sicilia

1. Sono luoghi della memoria della Grande guerra ai fini della presente legge:

1) sacrario dei caduti di San Nicola l'Arena di Catania;

2) monumenti dedicati ai caduti della guerra 1915-18 presenti in tutti i comuni siciliani;

3) forti umbertini e dintorni dell'area denominata 'campo inglese, luogo di soggiorno obbligato del militare Giacomo Matteotti', annessi itinerari di accesso e camminamenti nel territorio della città di Messina;

4) castello di Milazzo (ME);

5) galleria dei prigionieri austro-ungarici nel territorio di Letojanni (ME);

6) cappella monumentale nel cimitero della città di Vittoria (RG) dedicata ai militari ungheresi prigionieri di guerra deceduti in Sicilia;

7) museo storico italo-ungherese di contrada Mendolilli-Capitina della città di Vittoria (RG) nel sedicesimo capannone dell'ex campo di concentramento per prigionieri della guerra 1915-18;

8) via Cismon del Grappa nel comune di Giarre (CT), luogo di permanenza di oltre cento profughi veneti provenienti dall'omonimo abitato vicentino sull'altipiano di Asiago;

9) monumento ai caduti ungheresi presso il cimitero di Santa Maria dei Rotoli (PA);

10) caserma Nicola Botta, luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici ed ex caserma Spinuzza, già sede dell'87° distretto militare delle truppe della Difesa costiera territoriale, in Cefalù;

11) lapide commemorativa della morte di militari prigionieri austro-ungarici presso il cimitero di San Giuseppe Jato (PA);

12) muro dei prigionieri austro-ungarici in contrada Chiusa, località Caltavuturo (PA);

13) ex monastero di Santissima Trinità di Piazza Armerina (EN) luogo di detenzione di ufficiali austro-ungarici;

14) castello Ursino e quartiere Picanello di Catania, rispettivamente luogo di detenzione di ufficiali dell'esercito asburgico di nazionalità romena e campo di lavoro dei prigionieri austro-ungarici;

15) castello normanno ed ex monastero di Santa Lucia della città di Adrano (CT);

16) castello normanno della città di Paternò e lapide commemorativa presso il cimitero monumentale della stessa città in ricordo della morte di prigionieri ungheresi;

17) masseria di Prato fiorito e Monte Minardo nel territorio del comune di Adrano (CT);

18) contrada Carpani - Monte Ilice nei territori dei comuni di Zafferana Etnea e Trecastagni (CT);

19) grotta dei disertori nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia;

20) chiesa di San Benedetto - ex lazzaretto militare nella città di Militello Val di Catania (CT);

21) villa Angela ex sede estiva del seminario arcivescovile di Catania luogo di detenzione di Ufficiali austro-ungarici in San Giovanni La Punta;

22) contrada Chiuse del Signore nel territorio del comune di Tremestieri Etneo campo di lavoro per la coltivazione delle vigne e costruzione di mura e torrette in pietra lavica;

23) ex fabbrica Monaco nel territorio del comune di Misterbianco (CT);

24) spiaggia della Prajola in Terrasini;

25) hangar di Augusta (SR);

26) caserma La Masa, sede dell'86° Battaglione di fanteria territoriale, Chiesa di Santa Caterina sede di profughi veneti provenienti da Pederobba (TV), padiglione adibito a luogo di detenzione per prigionieri ungheresi in via Artese, ubicati in Termini Imerese;

27) castello di Caccamo, luogo di prigionia di soldati ungheresi, e tomba di un soldato ungherese nel cimitero del Comune di Caccamo;

28) padiglioni Ducrot, fabbrica di idrovolanti da bombardamenti in Mondello, Palermo.

2. Il comma 1 non comporta alcun nuovo vincolo per i beni in esso indicati salvo quelli di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78, quelli eventualmente derivanti da altre leggi nazionali ovvero quelli da cui gli stessi fossero gravati dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali.

3. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e i Comuni nell'ambito dei rispettivi territori possono, nel rispetto delle leggi vigenti, promuovere l'apposizione di targhe o lapidi commemorative nei luoghi della memoria indicati dal comma 1.

4. Fermi restando i luoghi della memoria individuati al comma 1, resta salva la possibilità di individuare ulteriori luoghi della memoria da riconoscere con criteri di accreditamento che sono definiti con apposito regolamento.

5. Ai fini di una migliore fruizione dei luoghi della memoria individuati dal presente articolo la Regione promuove le azioni volte al rispetto dell'applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 riguardanti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, laddove ravvisabili.

Art. 7.

Convenzioni

1. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con i privati di cui all'articolo 10, comma 2, i quali dispongano di collezioni considerate di valore storico e che rendano disponibili tali collezioni per la consultazione pubblica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano le modalità di consultazione pubblica per finalità di studio e generali, nonché gli interventi finanziari regionali a sostegno delle spese di conservazione e custodia, inclusi i relativi oneri di assicurazione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 12 prevede i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo e ne approva lo schema.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 8.

Accordi di collaborazione per interventi sul patrimonio storico-culturale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale, accordi con le amministrazioni pubbliche della Regione Friuli-Venezia Giulia e di altre Regioni per disciplinare la realizzazione in collaborazione di interventi di investimento finalizzati al recupero storico-culturale e alla valorizzazione turistica dei siti legati alla Prima guerra mondiale, nonché alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione di beni mobili compresi nelle tipologie di cui all'articolo 2 e destinati all'esposizione museale.

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Capo II

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 9.

Raccolta di reperti mobili

1. L'attività di raccolta non autorizzata dall'Autorità competente di reperti riferibili al patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale è vietata:

a) nelle aree archeologiche ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra;

c) in tutti i luoghi di cui all'articolo 6.

2. Chiunque rinvenga o raccolga nei siti di cui al comma 1 reperti mobili o cimeli attinenti ai fatti o alla memoria degli eventi della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare, entro sessanta giorni dal ritrovamento, all'obbligo di comunicazione, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 10.

Collezioni private

1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.

2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.

Capo III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE COMMEMORAZIONI DEL CENTENARIO DELL'INIZIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Art. 11.

Centenario della Prima guerra mondiale

1. La Regione siciliana, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 'Istituzione del Comitato storico scientifico

per il Centenario della Prima guerra mondiale', promuove e favorisce le commemorazioni per il Centenario della Prima guerra mondiale che decorre dal 2015, sostenendo la realizzazione e lo svolgimento d'iniziative ed eventi culturali commemorativi con le relative attività di supporto nel territorio della Regione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del Centenario della Prima guerra mondiale, a seguito del parere del Comitato consultivo, il programma regionale delle commemorazioni.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

4. In considerazione del ruolo di primo piano svolto nel periodo della Prima guerra mondiale dagli insigni statisti siciliani Vittorio Emanuele Orlando, Antonino Di San Giuliano e Giuseppe De Felice Giuffrida in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, nel programma degli interventi è inserita la realizzazione di statue che ne ricordino le figure da collocarsi in una piazza nelle rispettive città natali. La realizzazione di tali monumenti è finanziata con sponsorizzazioni da parte di privati o raccolta fondi da parte di enti, associazioni e cittadini.

Art. 12.

Regolamenti di attuazione

1. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente, sono adottati i regolamenti attuativi della presente legge.

Art. 13.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 2015

CROCETTA

Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana
PURPURA

Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale
LO BELLO

Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo
LI CALZI

(*Omissis*).

15R00290